



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1087 DEL 17/07/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE LOCALIZZATO IN LOC. SANTO IN COMUNE DI THIENE E ALLO SCARICO NELLA ROGGIA STRAMARANA. DITTA: VIACQUA S.P.A.

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 117/2015 del 17/07/2015 prot. 048936/2015, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in loc. Santo, in comune di Thiene (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A., con nota n. 7398 del 06.06.2018, registrata al protocollo provinciale in data 06.06.2018 al n. 37692;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 23255 del 24.04.2019 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio della rete fognaria dei Comuni di Thiene, Lugo di Vicenza, Salcedo, Zugliano, Calvene, Zanè, Carrè, Chiuppano, Piovene Rocchette, Caltrano, Velo d'Astico, Cogollo del Cengio, Arsiero, Valdastico, Tonezza del Cimone, Lastebasse, Pedemonte, Roana e Rotzo, ha potenzialità di collaudo pari a **127.000 A.E.** ed è costituito dalle seguenti sezioni;

Linea acque

- Grigliatura grossolana a pulizia automatica e by-pass della stessa;
- Sollevamento a coclee, per tre collettori affluenti a gravità (un quarto collettore arriva in pressione e confluisce a monte della grigliatura fine, il pompaggio esterno all'impianto viene effettuato con elettropompe);
- Grigliatura fine a nastro a pulizia automatica;
- Dissabbiatura e disoleazione;

- Ripartizione;
- Sedimentazione primaria;
- Estrazione fanghi misti verso la linea fanghi;
- Equalizzazione / accumulo di prima pioggia;
- Sfiore delle punte di carico idrauliche dovute ad acque meteoriche;
- Rilancio con coclee;
- Introduzione sostanze organiche facilmente biodegradabili (fanghi misti o altre composti);
- Denitrificazione;
- Ossidazione biologica-nitrificazione;
- Defosfatazione con policloruro di alluminio;
- Ricircolo mixed - liquor alla predenitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Ricircolo fanghi attivi alla predenitrificazione;
- Estrazione fanghi di supero convogliato in testa ai primari o alla linea fanghi;
- Filtrazione finale;
- Disinfezione mediante labirinto a tempo di contatto (non in funzione);
- Misura della portata.

Linea fanghi

- Grigliatura fanghi misti;
- Preispessimento e rilancio;
- Preispessimento dinamico;
- Digestione anaerobica (ferma dal 15.09.2016);
- Postispessimento;
- Condizionamento chimico;
- Disidratazione meccanica;
- Smaltimento.

Trattamento rifiuti

I rifiuti conferiti da terzi sono sottoposti ad un pretrattamento che si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- Grigliatura fine a nastro a pulizia automatica;
- Dissabbiatura;
- Raccolta e stoccaggio, rilancio tramite pompe sommerse;
- Stacciatura;
- Ossidazione biologica con ossigeno liquido;
- Dopo il pretrattamento del rifiuto il liquame prosegue con il rilancio del mixed-liquor tramite pompe monovite al preispessitore n.1, dedicato anche alla linea fanghi;
- Rilancio del surnatante (del preispessitore n.1) direttamente al trattamento secondario così da evitare il suo possibile sfioro dal bacino di equalizzazione in presenza di eccessi di acqua meteorica;
- Stoccaggio nei letti di essiccamento di sabbia e ghiaia presenti nei liquami.

Considerato che Arpav, ha trasmesso con nota n. 111061 del 23.11.2018 (agli atti con prot. n. 77060 del 23.11.2018) il controllo tecnico, analitico, documentale e gestionale del 12.10.2017, relativo all'impianto oggetto del presente provvedimento, in cui si rileva:

“Le varie sezioni risultano funzionali e le opere elettromeccaniche mantenute in efficienza. Dai dati gestionali si evidenzia come la fase critica sia l'eccessiva portata in ingresso e le difficoltà rilevate al ciclo dell'azoto, nitrificazione e denitrificazione, difficoltà che sembrano protrarsi da più tempo. Probabilmente nitrificazione e de-nitrificazione sono

influenzate negativamente dai bassi carichi organici in ingresso che pur vengono integrati, dal gestore, con introduzione di sostanze organiche facilmente biodegradabili, oltre che dalle basse temperature invernali, ovvero da scarichi anomali ad alto contenuto di azoto.

Sono in fase di realizzazione le opere progettate di ammodernamento/ampliamento/adequamenti dell'impianto che sono iniziate nel 2017.

Il bacino di utenza afferente all'impianto è stato ampliato nei primi mesi del 2017 con il collettamento delle fognature di Lastebasse, Pedemonte, Roana e Rotzo.

AVS (ora Viacqua) ha aderito nel 2016, per l'impianto in oggetto, al Progetto Pilota "Delega del Controllo".

Dato atto che la Società Viacqua con nota n. 5396 del 24.04.2019 (agli atti con prot. n. 24436 del 02.05.2019) ha comunicato che i lavori di adeguamento tecnologico e funzionale dell'impianto di depurazione sono stati consegnati il 13 dicembre 2017 e si sarebbero dovuti concludere entro il 28/11/2018. A seguito di proroga il nuovo termine era diventato il 28/02/2019. In data 26/02/2018 sono stati parzialmente sospesi i lavori attinenti le parti interne dei reattori biologici e dei sedimentatori finali, per definire le migliorie da attuare consistenti nel rivestimento dei comparti con una membrana continua elastomerica e sono tutt'ora sospesi. La Società ha inoltre comunicato che una volta ripresi i lavori anche nelle sezioni in cui attualmente sono sospesi, concessi i termini di esecuzione residui per completare l'installazione delle apparecchiature elettromeccaniche, comprensivi della proroga per la realizzazione delle opere migliorative, il nuovo termine per il completamento delle opere sia il mese di ottobre del corrente anno, salvo imprevisti.

Per quanto riguarda le azioni attuate o che si intende effettuare per il risanamento/separazione delle reti fognarie al fine di ridurre il carico idraulico di acque meteoriche/parassite la Società ha comunicato che: *"Gli investimenti di separazione rete possono trovare capienza nel Piano degli interventi al codice F02-F04 "Piano di riabilitazione delle reti fognarie in tutto il territorio e dismissione impianti di depurazione"; ad oggi, nella previsione 2019-2021, gli interventi di separazione di fognatura sono prevalentemente dedicati alle reti che insistono nelle zone delle risorgive presenti nel nostro territorio per cui gli ingressi diffusi delle acque di falda nelle condotte, determinano le possibile attivazione anomala in tempo di secco degli scolmatori determinando eventuali situazioni ambientali di grado di criticità elevato; pertanto ulteriori interventi separazione di rete fognaria potranno essere considerati a partire dal 2022 in funzione delle criticità e delle esigenze che saranno via via valutate";*

Visto che il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione con nota n. 585 del 30.04.2019 (agli atti con prot. n. 24068 del 30.04.2019) ha comunicato che:

"Il Piano degli interventi in vigore per il Gestore Viacqua S.p.A., approvato con delibera di Assemblea n. 12 di reg. del 18.07.2018 contiene gli interventi specifici e generici previsti nel breve e medio/lungo periodo, che dovranno essere messi in campo per risolvere le criticità del territorio evidenziate in sede di redazione del piano stesso.

Per quanto riguarda le problematiche relative al risanamento/separazione delle reti fognarie al fine di ridurre il carico idraulico di acque meteoriche/parassite, i relativi interventi possono trovare capienza all'interno del capitolo individuato con codice F02-F04 e denominato "Piano di riabilitazione delle reti fognarie in tutto il territorio e adeguamento degli sfioratori" e potranno essere previsti in base alle priorità e criticità esistenti, e di seguito realizzati previa approvazione del relativo progetto definitivo da parte dello scrivente Consiglio di Bacino"

Evidenziato che la società Viacqua dovrà presentare un nuovo collaudo funzionale ai sensi della L.R. 33/85 in relazione ai lavori di adeguamento tecnologico e funzionale;

Ritenuto pertanto di prorogare la vigente autorizzazione in attesa della presentazione al Presidente della Provincia della dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato ai sensi dell'art. 44 L.R. 33/85;

Preso atto che non sono pervenute altre comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Preso atto che, per l'impianto di Thiene, Alto Vicentino Servizi è iscritta nell'apposito elenco "Gestori di Impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06" al progressivo numero 6;

Considerato le tipologie di rifiuti indicate nella nota sopra indicata e di seguito riportate;

1. rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti minori e delle vasche Imhoff gestite da Alto Vicentino Servizi S.p.A
 1. 19 08 01 Vaglio
 2. 19 08 02 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
 3. 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 4. 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche
 5. 20 03 06 Rifiuti della pulizia delle fognature
2. rifiuti liquidi conferiti da terzi e provenienti dalla manutenzione delle vasche settiche dei privati del territorio

20 03 04 Fanghi delle fosse settiche

Preso atto che lo scarico dell'impianto si trova in Comune di Thiene e ricade in Zona di Ricarica degli Acquiferi, che prevede una soglia S pari a 100 A.E, oltre la quale devono essere rispettati i valori limite di emissione allo scarico;

Considerato che la roggia Stramarana confluisce nel Torrente Rostone Ovest, corso idrico di natura torrentizia che riceve le acque meteoriche di alcuni Comuni dell'Alto Vicentino e presenza di acqua solo in presenza di periodi di pioggia particolarmente intensi e/o prolungati;

Visto che l'art. 124 c. 9 del D. Lgs. 152/06 prevede che l'autorizzazione allo scarico debba tenere conto del periodo di portata nulla e debba stabilire prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee;

Preso atto che nel provvedimento provinciale di autorizzazione n. reg. 117/2015 del 17.07.2015 in essere sono stati individuati i valori di emissione allo scarico che riprendono quelli previsti dalla tabella 4 (scarico sul suolo) del D. Lgs. 152/06 integrando con ulteriori parametri non ricompresi nella citata tabella, che risultano più cautelativi;

Visto che con atto provinciale prot. n. 73004 del 31.10.2016 è stato modificato il provvedimento di autorizzazione n. 117/2015 del 17.07.2015 in particolare in riferimento al parametro cloruri;

Evidenziato che nel 2010 la Provincia di Vicenza ha commissionato uno studio sulle pressioni ambientali esercitate sui corpi idrici sotterranei dagli scarichi di reflui civili ed industriali nell'Alto Vicentino;

Preso atto che detto studio riporta *"Si può pertanto affermare che l'infiltrazione in falda dei reflui di Thiene non comporta alcun impatto di tipo microbiologico sulle acque sotterranee, ma solo di natura chimica"*;

Evidenziato che AVS con nota n. 2871 del 14.09.2016 (prot. provinciale n. 61677 del 15.09.2016) ha comunicato che:

"Il 17 maggio 2016 presso la Regione Veneto e presenti i tecnici della stessa, della Provincia di Vicenza, di Arpav e AVS, l'autore ha presentato in anteprima i risultati dello studio idrogeologico denominato "Studio idrogeologico ed idrochimico a valle dello scarico del

depuratore consortile: analisi dell'impatto in falda, piano di monitoraggio e proposte di gestione" emesso poi in data 01.06.2016 e trasmesso alla Provincia di Vicenza;

Dal lavoro emerge che lo scarico dell'impianto impatterebbe solo sullo strato superficiale del terreno che è confinato sia verticalmente (nei primi metri di profondità) che orizzontalmente e che il volume di scarico verrebbe veicolato tramite le risorgive e il Timonchio al Bacchiglione, riemergendo in acque superficiali senza interessare le falde acquifere sottostanti";

Preso atto della nota prot. n. 11381 del 15.02.2017 della Provincia di Vicenza in risposta alla richiesta gestore AVS (ora Viacqua) in relazione alla destinazione dei rifiuti in uscita impianto e ritenuto di conseguenza aggiornare l'autorizzazione;

Dato atto che il D. Lgs. 152/06 alla nota n. 4 della tab. 3 dell'all. 5 alla Parte Terza ha consigliato, per il parametro "Escherichia Coli", l'applicazione del limite non superiore ai 5000 ufc/100 ml e ha inoltre stabilito che: *"tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore ai 2.000 a.e...omissis.....dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore";*

Preso atto che l'ARPAV, il 04/05/05, ha consegnato alla Provincia uno studio in cui ha valutato la situazione ambientale e microbiologica dei corpi idrici recettori di scarichi da impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 2000 AE e delinea, per ogni impianto, quando è necessario disinfettare e quale tipo di tecnologia è da applicare;

Ritenuto di non applicare, sulla base di quanto sopra riportato, alcun limite al parametro Escherichia Coli;

Dato atto che, in assenza dell'obbligo di disinfezione dello scarico, Provincia, ULSS di competenza e ARPAV, in data 13/12/2005 hanno concordato di applicare il limite di 5000 Ufc/100 ml per E. Coli, su precisa disposizione impartita da un organo competente (Provincia, ULSS, ARPAV, Sindaco, etc.) solo qualora si concretizzino le condizioni di necessità previste dalla norma e cioè *"in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore";*

Evidenziato che lo studio consegnato da Arpav in data 04/05/05 più sopra richiamato è stato effettuato sull'impianto esistente, il Gestore dell'impianto, per mantenere le medesime condizioni di attivazione della disinfezione, dovrà effettuare uno studio sull'impatto microbiologico dello scarico da effettuarsi nel periodo di esercizio provvisorio (la cui attivazione dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 44 della L.R. 33/85);

Dato atto che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano "Thiene" – cod. 23092 – con un carico inquinato generato pari a 116.721 A.E. ed è pertanto sottoposto al rispetto dei valori limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A. per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale, da calcolarsi come media annua;

Considerato che con DGR n. 2118 del 19/12/2017, pubblicata sul BUR n. 4 del 09/01/2018, relativa all'applicazione dei limiti di Azoto e Fosforo agli scarichi di acque reflue in aree sensibili e dei relativi bacini scolanti la Giunta Regionale ha deliberato:

"di dare atto che sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto per l'anno 2016, i cui risultati sono riportati in Allegato A, parte integrale e sostanziale della delibera, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%, e pertanto ricorrono gli estremi per l'applicazione del comma 2 dell'art.106 del D.Lgs. n. 152/06;"

Preso atto che, pertanto è deliberato la sospensione dell'obbligo di rispetto dei valori di concentrazione, espressi come valore medio annuo, a livello regionale, fino a nuova verifica e

determinazione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 25 c.3 del P.T.A., dall'art. 106 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi e dall'art. 5 c.4 della Direttiva 91/271 CEE;

Considerato altresì che la DGR 80/2011 prevede al punto art. 22 “*L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuovi autorizzazioni*”;

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di “*Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*”;

Preso atto che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.2 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e smi;

Visto che la Regione del Veneto con nota n. 328458 del 16.07.2012, acquisita agli atti il giorno 18.07.2012 al n. 54200, ha espresso il proprio parere favorevole alle modifiche dei parametri chimico-fisici degli autocontrolli, presentati dalla Provincia di Vicenza con lettera prot. n. 44052 del 08.06.2012;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

Vista la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

Vista la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;

Viste le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;

Viste le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;

Visti l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

DETERMINA

1. **di prorogare fino alla presentazione al Presidente della Provincia della dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato** ai sensi dell'art. 44 L.R. 33/85, i termini di validità del provvedimento n. 117/2015 del 17.07.2015 prot. n. 48936 intestato a Alto Vicentino Servizi (ora **Viacqua S.p.A.**) di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane

posto in località Santo nel Comune di Thiene, della potenzialità pari a **127.000 A.E.** e allo scarico nella Roggia Stramarana, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti **prescrizioni**:

- a) Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti dell'autorizzazione n. 117/2015 del 17.07.2019 e modificati con nota n. 73004 del 31.10.2016 riportati nella sottostante Tabella:

		Unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6 - 8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani	-	assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BOD ₅	mgO ₂ /L	20
6	COD	mgO ₂ /L	100
7	Azoto totale	mgN/L	15
8	Fosforo totale	mgP/L	2
9	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
10	Alluminio	mg/L	1
11	Arsenico	mg/L	0,05
12	Berillio	mg/L	0,1
13	Bario	mg/L	10
14	Boro	mg/L	0,5
15	Cadmio	mg/L	0,02
16	Cromo totale	mg/L	1
17	Cromo VI	mg/L	0,1
18	Ferro	mg/L	2
19	Manganese	mg/L	0,2
20	Mercurio	mg/L	0,005
21	Nichel	mg/L	0,2
22	Piombo	mg/L	0,1
23	Rame	mg/L	0,1
24	Selenio	mg/L	0,002
25	Stagno	mg/L	3
26	Vanadio	mg/L	0,1
27	Zinco	mg/L	0,5
28	Solfuri	mg H ₂ S/L	0,5
29	Solfiti	mgSO ₃ /L	0,5
30	Solfati	mgSO ₄ /L	500
31	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,5
32	Cloruri	mgCl/L	400
33	Fluoruri	mgF/L	1
34	Fenoli totali	mg/L	0,1
35	Aldeidi totali	mg/L	0,5
36	Idrocarburi totali	mg/L	2
37	Pesticidi fosforati	mg/L	0,01
38	Solventi clorurati	mg/L	0,01
39	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
40	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
41	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/L	0,05

b) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;

c) La Società dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata, previste dal modulo B 2.2 della circolare 35 del 04.06.1986 e riconfermati dal punto 7 dell'All. A alla DGRV 578/2011, sulla base di quanto previsto nella nota regionale n. 328458/2012 e riportata in premessa;

d) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli stessi;

e) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012;

f) Fermo restando quanto disposto al punto a), qualora si concretizzino le condizioni di necessità previste dalla norma e cioè *"in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore"* e su precisa disposizione impartita da un organo competente (Provincia, ASL, ARPAV, Sindaco del Comune di Thiene), lo scarico dovrà rispettare il limite di 5000 UFC/100 ml per E. Coli. Pertanto la sezione di disinfezione, benché non in funzione, deve essere mantenuta efficiente e pronta a essere messa in servizio qualora si verificano le situazioni citate;

Gestione Rifiuti

g) La Società Viacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 110 c.3 del D. Lgs. n. 152/06, è altresì autorizzata al trattamento in conto proprio e terzi - operazioni individuate come D8, dagli allegati alla parte IV al D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni – dei rifiuti dell'elenco di seguito riportato, che devono essere in ogni caso compatibili qualitativamente e quantitativamente con la capacità depurativa dell'impianto stesso, alle seguenti condizioni:

Tabella rifiuti ammessi all'impianto

Cod. Cer	Descrizione	Provenienza
19 08 01	Vaglio	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A.
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A.
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A.
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti minori di depurazione e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A e rifiuti liquidi conferiti da terzi e provenienti dalla manutenzione delle vasche settiche dei privati del territorio
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature	Rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A.

h) il quantitativo di rifiuti massimo ammissibile all'impianto è di 50 t/giorno;

i) il trattamento rifiuti non deve comportare peggioramenti nella qualità dello scarico finale. In caso di gravi disfunzioni o manutenzione straordinarie dell'impianto, che possano inficiare i rendimenti depurativi, dovrà essere immediatamente sospeso il trattamento dei

rifiuti, ad eccezione dei rifiuti liquidi prodotti dalla conduzione e manutenzione delle reti, degli impianti di depurazione minori e delle vasche Imhoff gestite da Viacqua S.p.A per cui il conferimento rimane subordinato alla preventiva comunicazione alla Provincia da parte del Gestore;

l) qualsiasi richiesta di variazione relativa alla tipologia dei rifiuti trattabili dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica comprendente specifiche valutazioni sulla sua incidenza rispetto all'attuale condizione di esercizio, sia in termini di sostanze presenti come di potenzialità residua dell'impianto;

m) i rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento rifiuti, dovranno essere codificati secondo le tipologie di cui al capitolo 19 dell'elenco C.E.R. e destinati a soggetti autorizzati alle attività di recupero e/o smaltimento;

n) nella relazione annuale prescritta al punto 1 e) dovrà essere dato conto della destinazione finale dei rifiuti, anche qualora siano conferiti ad un impianto intermedio;

2. il presente provvedimento non potrà avere validità **oltre quattro (4) anni** dalla data del rilascio, come previsto dall'art. 124 c. 8 del D. Lgs. 152/06;

3. **di avvertire** che:

a) L'impianto di Thiene, gestito da Viacqua S.p.A, è iscritto nell'apposito elenco "Gestori di Impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06" al progressivo numero 6;

b) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

c) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;

d) l'allacciamento di utenze industriali dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 20 comma 9 del Piano di Tutela delle Acque;

e) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

f) per mantenere le medesime condizioni di attivazione della disinfezione di cui al punto 1 lett. f) dovrà effettuarsi uno studio sull'impatto microbiologico dello scarico da effettuarsi nel periodo di esercizio provvisorio;

4. **di informare** che:

a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;

b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, ai Comuni di Thiene e Villaverla, al Dipartimento Provinciale di Arpav, alla Regione del Veneto-Direzione Difesa del Suolo e al Direttore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta – u.o. di Thiene (VI);
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 17/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ing. Filippo Squarcina